Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 24 settembre 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1942-XX, n. 1063.

Esonero o riduzione dei contributi unificati in agricoltura a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni ubicati in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1942 è concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi previsti dal R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, applicati col sistema unificato agli agricoltori ed ai lavoratori dell'agricoltura, limitatamente ai terreni ubicati in montagna ad una altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare.

La misura dei predetti contributi potrà essere inoltre ridotta del 50 per cento nei confronti degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura per i terreni ubicati in determinate zone tra i metri 400 ed i metri 800 sul livello del mare.

Sono esclusi dall'esenzione di cui al 1° comma e dalla riduzione di cui al 2° comma le zone e le aziende in cui si praticano culture e industrie agricole che non abbiano le caratteristiche dell'economia povera di montagna. La esenzione potrà invece essere estesa, con Regio decreto, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste, a quelle zone ad economia montana ubicate ad una altitudine tra i metri 400 e i metri 800 sul livello del mare.

Art. 2.

L'esenzione prevista al 1° comma dell'art. 1, ferme restando le eccezioni di cui al comma 3°, sarà concessa anche sui 2/6 del carico contributivo che grava per l'anno 1941 sugli agricoltori e sui lavoratori dell'agricoltura per i terreni ubicati oltre gli 800 metri di altitudine sul livello del mare.

Art. 3.

Gli agricoltori che abbiano diritto alla esenzione o alla riduzione dei contributi unificati dovuti in proprio e per conto dei dipendenti debbono presentare domanda di sgravio, esente da bollo, al prefetto entro il 31 dicembre 1943. Lo sgravio è disposto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 4 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1954, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1940, n. 1949, integrata nella sua composizione dall'intervento dell'Intendente di finanza e del segretario della Federazione dei Fasci o dei loro rappresentanti.

Art. 4.

La Commissione di cui al precedente art. 3 sarà chiamata pure a determinare:

a) le zone di ogni singola provincia ubicate tra i metri 400 ed i metri 800, nelle quali la misura dei contributi potrà essere ridotta del 50 per cento a norma del 2° comma del precedente art. 1;

b) le culture ad alto reddito, l'allevamento del bestiame e le attività agricole accessorie o complementari, che non diano luogo all'esenzione o alla riduzione dei contributi.

Le determinazioni saranno prese dalla Commissione tenendo, peraltro, presenti le qualità e le classi di cultura dei terreni, la produzione lorda vendibile, la viabilità, il reddito agrario accertato ai fini delle imposte erariali e le condizioni di mercato dei prodotti.

Art. 5.

Le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono annualmente reintegrate dallo Stato alle associazioni ed enti interessati.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle corporazioni delle somme occorrenti.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, saranno stabilite le norme da seguirsi per la determinazione e per la erogazione dei reintegri di cui al 1° comma.

Art. 6.

Gli atti ed i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge, anche se richiesti nell'esclusivo interesse dei contribuenti, sono esenti da ogni tassa di bollo e da ogni diritto catastale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — VIDUSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 1064.

Approvazione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulato in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 2 aprile 1942.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulato in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 2 aprile 1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — PAVOLINI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino ed il Regno d'Italia.

Il Regno d'Italia e la *Repubblica di San Marino* hanno convenuto di modificare l'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata a Roma il 31 marzo 1939 come appresso:

« In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47 il Governo stesso riceverà dal Governo italiano la somma annua di lire 5.000.000 pagabile a rate trimestrali posticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 1942, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza ».

In fede di che i Plenipotenziari sammarinese e italiano hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 2 aprile 1942.

Per l'Italia CIANO — *Per San Marino* GOZI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 1065.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, sul trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 febbraio 1942-XX, n. 76, riguardante il trattamento di missione nell'interno del Regno, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'art. 1 è così modificato:

« Per il personale civile non di ruolo, nonchè per i volontari ed in genere per il personale in prova, l'indennità è riferita al grado iniziale dei ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni ».

Dopo il primo comma dell'art. 2, è inserito il seguente:

« Per le missioni fuori residenza con ritorno nella stessa giornata, la diaria di missione è ridotta alla metà oppure a due terzi della misura normale, secondo che la missione, compreso il tempo previsto per i viaggi di andata e ritorno, abbia durata non superiore o superiore ad ore dodici ».

E' soppresso l'art. 10.

L'art. 11 diventa art. 10.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1942-XX, n. **1066.**

Agevolazioni tributarie riservate alla gestione speciale viveri « La Provvida ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli atti e contratti stipulati dalla gestione speciale viveri « La Provvida » dipendente dal Ministero delle comunicazioni, per rifornirsi sotto qualsiasi titolo di merci o derrate o di altre cose mobili occorrenti per l'esercizio del suo commercio, non sono soggetti a registrazione nè ad imposta di registro.

La presente disposizione si applica anche agli atti e contratti già stipulati: non saranno tuttavia restituite le imposte eventualmente già percette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1942-XX, n. **1067.**

Avanzamento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e militi della Milizia nazionale portuaria, in deroga alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e salvo l'avanzamento ad anzianità previsto per i sottocapimanipolo, avrà luogo a scelta comparativa, fermi restando i requisiti di permanenza nel grado e di qualifica richiesti dal regolamento stesso.

Art. 2.

I sottufficiali di qualunque grado, i militi scelti ed i militi della Milizia nazionale portuaria che siano in possesso di qualità morali, militari e di cultura, tali da dare sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando e le funzioni del grado superiore e che abbiano reso segnalati servizi nella Milizia nazionale portuaria, possono essere, in deroga ad ogni altra prescrizione e limitazione stabilite dal regolamento, promossi al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, purchè abbiano compiuto almeno la metà del tempo stabilito come permanenza minima nel grado.

Le proposte di promozione a scelta per meriti speciali sono fatte su speciali relazioni del comandante della Milizia nazionale portuaria al Ministro per le comunicazioni; esse debbono però riportare preventivamente il parere favorevole delle Commissioni di avanzamento con le norme e modalità stabilite dal regolamento sopracitato.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1942-XX, n. **1068.**

Finanziamenti dell'edilizia popolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere finanziamenti per la costruzione delle case popolari da parte degli Istituti fascisti per le case popolari — secondo il programma da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici — mediante mutui, assistiti da contributo statale, a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti delle case popolari, il quale, a sua volta, assegna le somme mutuate agli Istituti fascisti per le case popolari.

I mutui assegnati dal Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti delle case popolari ai singoli Istituti fascisti per le case popolari, saranno garantiti, oltre che dai contributi statali, da ipoteca di primo grado sulle aree e sugli edifici ed, ove occorra, da ipoteca di secondo grado su aree ed edifici già costruiti, nonchè da altre eventuali garanzie.

Art. 2.

Il puntuale pagamento al Consorzio di credito per le opere pubbliche delle rate di ammortamento e degli interessi in corrispondenza dei mutui concessi al Consorzio nazionale tra gli Istituti fascisti delle case popolari, per conto dei singoli Istituti, è assicurato, oltre che dalle garanzie acquisite dal Consorzio nazionale predetto, anche dalle somme a questo dovute, allo stesso titolo di ammortamento e di interessi, dagli Istituti fascisti per le case popolari, garanzie e somme che sono vincolate a favore del Consorzio di credito mutuante.

Le garanzie saranno gestite dal Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti delle case popolari.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti al Consorzio di credito per le opere pubbliche è altresì garantito, in via sussidiaria, dallo Stato. In relazione a tale garanzia sussidiaria dello Stato i contratti di mutuo debbono essere comunicati al Ministero delle finanze, al quale sarà anche comunicata annualmente la situazione delle rate di ammortamento e di interessi scaduti.

Art. 3.

L'importo complessivo e le condizioni dei mutui saranno, periodicamente, stabiliti con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

In corrispondenza dei mutui concessi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche emetterà proprie obbligazioni aventi una durata di trentacinque anni, da collocarsi direttamente o presso gli Enti ed Istituti di crèdito, di assicurazione e di previdenza, designati dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito.

Tali obbligazioni potranno essere costituite in serie speciali.

Art. 4.

Tutte le operazioni di finanziamento, di cui alla presente legge, rientrano nel trattamento fiscale stabilito dall'art. 8 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Art. 5.

Per le operazioni di finanziamento previste dalla presente legge, sono applicabili al Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti per le case popolari tutte le facoltà, diritti, esenzioni fiscali e privilegi stabiliti per gli Istituti predetti dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

Art. 6.

Le somme che a titolo di elargizioni straordinarie verranno corrisposte senza specifica destinazione, da Istituti od Enti a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti delle case popolari, saranno versate in conto corrente presso la Banca d'Italia, intestato al Consorzio nazionale suddetto, e costituiranno un fondo per anticipazioni per le operazioni di mutuo di cui alla presente legge.

Nello stesso conto corrente sarà versato inizialmente dal Consorzio di credito un contributo di lire 1.000.000.

Art. 7.

Nell'effettuare i finanziamenti, previsti dalla presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e il Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti delle case popolari si atterranno alle modalità che saranno indicate con decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1942-XX, n. **1069**.

Avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sullo avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra e fino alla data da stabilire con successiva disposizione di legge, per le promozioni dei generali di brigata e di divisione si osservano le norme di cui ai seguenti articoli, ferme restando le disposizioni di legge in vigore non contrastanti con le norme stesse.

Art. 2.

Il grado di generale di divisione e quello di generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo sono conferiti a scelta comparativa, mediante graduatoria di merito definita dal Ministro con le norme dell'art. 16 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 giugno 1941-XIX, n. 996.

Art. 3.

In deroga a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 17 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, i generali di brigata e i generali di divisione che non abbiano ri-

portato un coefficiente di merito inferiore a settanta e non debbano essere collocati nella riserva a norma dell'art. 35 della legge stessa, sono:

a) se compresi nel numero dei posti corrispondenti al numero delle promozioni da effettuare, dichiarati prescelti, inscritti sul quadro d'avanzamento e promossi secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di merito definita dal Ministro con le norme dell'art. 16 della legge predetta;

b) se non compresi in detto numero, rinviati alla graduatoria pel successivo quadro di avanzamento.

Art. 4.

Qualora per effetto dell'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata, nei confronti di un generale di brigata o di divisione, ai sensi del disposto dell'art. 123 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, la valutazione dell'avanzamento, questa si effettuerà in base alle norme contenute nell'art. 3 del presente decreto, comprendendo l'ufficiale nella prima graduatoria da formare per i pari grado del servizio permanente effettivo.

Se un generale di brigata o di divisione non abbia potuto essere valutato per l'avanzamento a turno normale, per un impedimento previsto dalle norme vigenti, egli sarà valutato, in base alle norme contenute nell'art. 3 del presente decreto, con la prima graduatoria che avrà luogo dopo la data di cessazione di tale impedimento.

Art. 5.

Nei casi previsti dal precedente art. 4 il generale di brigata o di divisione che riporti un coefficiente di merito che lo ponga, nella graduatoria effettuata ai sensi dell'art. 4 predetto, tra i pari grado da promuovere a norma della lettera a) del precedente art. 3, sarà promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, prendendo nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato se avesse conseguita la promozione a suo turno, ovvero se la valutazione non fosse stata ritardata o sospesa; in tal caso l'eccedenza deve essere riassorbita con la prima successiva vacanza. La stessa norma si applica nel caso di eventuale reintegrazione nel ruolo organico dei generali di brigata o di divisione che avessero cessato di appartenervi.

Il generale di brigata o di divisione che, in sede di rinnovazione della procedura d'avanzamento, riporti coefficiente di merito uguale o inferiore a quello che ha dato luogo al provvedimento annullato, rimane nella posizione in cui è venuto a trovarsi per effetto del provvedimento stesso.

Qualora, riporti, invece, un coefficiente di merito superiore a quello che ha dato luogo al provvedimento annullato, ma inferiore a quello considerato nel comma primo del presente articolo, è rinviato — previa riammissione nel ruolo organico — alla graduatoria successiva e ne segue le sorti, salvo che non sia stato raggiunto dal limite di età, nel qual caso è collocato nella riserva dalla data in cui ha compiuto il limite stesso.

Art. 6.

Per i generali di brigata o di divisione del Regio esercito che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione o siano membri del Gran Consiglio del Fascismo la valutazione per l'avanzamento è unica ed è devoluta esclusivamente al DUCE.

I predetti generali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la guerra, se riportino coefficiente di merito che li ponga tra i pari grado da promuovere a norma della lettera a) dell'art. 3 del presente decreto, non possono conseguire la promozione fino a quando non sia promosso un pari grado che li segua in anzianità ed abbia riportato coefficiente di merito eguale od inferiore.

Quando ciò si verifichi, essi sono promossi, anche se non esista vacanza nel grado superiore, prendendo posto nel ruolo con l'anzianità che sarebbe loro spettata in base al coefficiente di merito riportato, qualora la promozione non fosse stata ritardata. L'eventuale eccedenza che ne deriva è assorbita con la prima successiva vacanza da devolvere all'avanzamento. La promozione predetta non costituisce peraltro vacanza agli effetti delle promozioni del grado inferiore finchè sussiste l'eccedenza medesima.

Se il fatto di cui sopra non si è verificato fino alla cessazione della carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la guerra, i detti generali sono promossi all'atto della cessazione dalla carica stessa secondo le norme contenute nel comma precedente.

Art. 7.

I generali di brigata e di divisione fuori quadro o in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, possono conseguire gli eventuali avanzamenti dopo che siano stati promossi al grado superiore i pari grado che li precedevano nei ruoli allorchè lasciarono il servizio permanente effettivo, non tenendo conto di coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati pretermessi all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione.

Art. 8.

Le norme stabilite dagli articoli precedenti per il conferimento del grado di generale di divisione valgono anche per il conferimento del grado di generale di divisione dei carabinieri Reali e del Corpo automobilistico, nonchè del grado di tenente generale dei Servizi tecnici di artiglieria, del genio e della motorizzazione, del Servizio sanitario (ufficiali medici) e del Servizio di commissariato (ufficiali commissari).

Il presente decreto, che entrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1942-XX
Atti del Governo, registro 449, *foglio* 69. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX.

Nomina del comm. Albino Bonora a vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna (Monte di credito su pegno).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il proprio decreto in data 13 gennaio 1941 XIX, col quale il Consigliere nazionale ing. Aurelio Manaresi è stato confermato nella carica di vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna (Monte di credito su pegno di 1ª categoria), con sede in Bologna;

Considerato che, in seguito al decesso dell'ing. Aurelio Manaresi, occorre provvedere a ricoprire la carica anzidetta;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 27 giugno 1942-XX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri suddetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. Albino Bonora è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna (Monte di credito su pegno di 1ª categoria) con sede in Bologna, in sostituzione dell'ing. Aurelio Manaresi, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1942-XX
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 130. — LESEN

(3661)

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Del Generale » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 giugno 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Del Generale » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Noviello Bernardo, Gennaro e Giuseppe fu Raffaele, Noviello Saverio Antonio ed Anna fu Francesco e Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Noviello Bernardo fu Raffaele, Noviello Gennaro e Giuseppe fu Raffaele e Noviello Saverio, Antonio ed Anna fu Francesco, livellari alla Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, foglio di mappa 9, particelle 26, 27 e 32; per la superficie complessiva di ha. 1.94.05 e con l'imponibile di L. 247,30.

Il fondo confina con le proprietà di Baiocco Giuseppe fu Francesco, di Graziano Francesco ed altri fu Giovanni, di Noviello Bernardo ed altri fu Raffaele, con la strada comunale « Piantanaro Vecchio ».

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 luglio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Veduta la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Del Generale » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 6000 (seimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1942-XX
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 136.

(3649)

REGIO DECRETO 4 agosto 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Papararo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 26 maggio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Papararo » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Graziano Francesco, Giuseppina, Alfonso, Emilio, ed Angelina fu Giovanni, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Graziano Francesco, Giuseppina, Alfonso, Emilio, Angelina fu Giovanni, al foglio di mappa 9, particella 28, foglio di mappa 12, particella 16 (parte), foglio di mappa 16, particelle 1, 2 e 3; per la superficie complessive di ha. 17.34.88 e con l'imponibile di L. 2327,89.

Il fondo confina con le strade comunali Piantanaro Vecchio, e Fiumicello Primo, con le proprietà di Baiocco Giuseppe fu Francesco, di Della Valle Maria-Chiara fu Antonio, di Noviello Bernardo ed altri.

La particella 16 del foglio di mappa 12 confina con le proprietà di Liccardo-Tessitore Emilia, di Leuci Clelia, Emilia ed altri fu Pasquale, di De Caprio Francesco di Nicola, di Della Valle Domenico Antonio fu Aniello, di Migliaccio Gioacchino, ecc. fu Pasquale ed altri.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 luglio 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Papararo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 55.000 (cinquantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1942-XX
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 141.

(3648)

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Città di Brindisi ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941-XX, registro n. 16 Marina, foglio n. 248, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Città di Brindisi*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore zero del 5 maggio 1942-XX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1942-XX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 194.

(3638)

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, dei motopescherecci « S. Antonio » e « Fluvior ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1941-XX, registro n. 16 Marina, foglio n. 249, riguardante iscrizione tem-

poranea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:
Motopeschereccio *S. Antonio*, di stazza lorda tonnellate 8,42, iscritto nel registro galleggianti di Trebisacce, dell'armatore e proprietario Francesco De Vita fu Antonio: dalle ore 18 dell'8 giugno 1942-XX;
Motopeschereccio *Fluvior*: dalle ore 24 del 29 settembre 1941-XIX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1942-XX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 192.

(3640)

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dei motopescherecci « Elvira Madre » e « Quarto ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 2, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:
Motopeschereccio *Elvira Madre*: dalle ore 8 del 10 giugno 1942;
Motopeschereccio *Quarto*: dalle ore 18 del 3 maggio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1942-XX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 191.

(3641)

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Augustus ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 4, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Augustus*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 8 del 14 maggio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1942-XX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 195.

(3637)

REGIO DECRETO 8 agosto 1942-XX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Giovinezza ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1942-XX, registro n. 1 Marina, foglio n. 389, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Giovinezza*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 17 del 3 maggio 1942-XX.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1942-XX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 193.

(3639)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 ottobre 1941-XIX.

Concessione di piscicoltura in un tratto del torrente Varrone al sig. Arrigoni Giuseppe.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, e il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del sig. Arrigoni Giuseppe fu Emilio, residente in Milano, intesa ad ottenere la concessione di piscicoltura delle acque del torrente Varrone e dei suoi affluenti;

Sentiti i pareri dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Como;

Presa visione del deposito di L. 1000 (mille) in numerario (quietanza n. 128 pos. n. 704/1 del 20 febbraio 1941-XIX) effettuato alla Regia tesoreria provinciale di Como (Sezione Cassa depositi e prestiti) quale garanzia degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare di concessione in data 28 febbraio 1941-XIX, stipulato presso la Regia prefettura di Como, e l'annessa planimetria che fa parte integrante del medesimo, nella quale la zona da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del bacino imbrifero del torrente Varrone, inclusi gli affluenti e i laghetti di Delegnaccio per quanto inscritti nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como, dalle origini allo sbocco nel lago di Como, acque scorrenti nei territori dei comuni di Vendrogno, Premenico, Introzzo, Sueglio, Vestreno, Dervio, Pagnona, Premana e Casargo, vengono date in concessione di piscicoltura al sig. Arrigoni Giuseppe fu Emilio.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento anticipato del canone annuo di L. 300 (trecento) per ciascun anno del primo triennio, e di L. 400 (quattrocento) per ciascuno dei rimanenti anni, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Como è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 3 ottobre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(3654)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 17 dicembre 1941-XX.

Concessione di piscicoltura nel fiume Oglio al sig. Locatelli Bortolo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, che detta norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del sig. Locatelli Bortolo fu Giovanni, residente a Cumignano sul Naviglio (Cremona), diretta ad ottenere la concessione di piscicoltura in un tratto del fiume Oglio;

Sentiti i pareri del delegato ministeriale, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Brescia;

Presa visione del deposito di L. 3000 (tremila) in n. 2 titoli del Prestito redimibile 3,50 %, 1934, del complessivo capitale nominale di L. 3000 (tremila) e della rendita annua di L. 105, effettuato alla Cassa depositi e prestiti (Sezione Regia tesoreria provinciale di Brescia) in data 30 luglio 1941-XIX, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 30 luglio 1941-XIX stipulato presso la Regia prefettura di Brescia, e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del fiume Oglio, comprese le lanche, le mortizze ed i bracci morti, per quanto non soggetti a diritti esclusivi di pesca di qualsiasi natura, per il tratto dal confine della provincia di Bergamo con quella di Cremona al porto fra Acqualunga e Castelvisconti e precisamente al ponte della strada fra questi due paesi, scorrente nel territorio dei comuni di Soncio, Genivolta, Azzanello, Castelvisconti, Orzinuovi, Villachiara e Borgo S. Giacomo, vengono date in concessione di piscicoltura al sig. Locatelli Bortolo fu Giovanni.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 800 nel primo triennio e di L. 1200 per ciascuno dei successivi anni sino alla scadenza della concessione, nonchè alla piena osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il prefetto della provincia di Brescia è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 17 dicembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(3653)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° maggio 1942-XX.

Concessione di piscicoltura nel fiume Caffaro a favore del Dopolavoro aziendale della Società elettrica ed elettrochimica « Caffaro » di Brescia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e 2 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926-IV, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Dopolavoro aziendale della Società elettrica ed elettrochimica del Caffaro, rappresentata dal presidente in carica, diretta ad ottenere la concessione di piscicoltura nelle acque di un tratto del fiume Caffaro;

Sentiti i pareri del Regio stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Brescia;

Presa visione del deposito di L. 500 (cinquecento) in numerario (quietanza n. 182/46522 di pos. del 26 gennaio 1942-XX) effettuato alla Cassa depositi e prestiti - Sezione tesoreria provinciale di Brescia - a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 6 marzo 1942-XX stipulato presso la prefettura di Brescia, e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona acquea da riservare risulta delimitata;

Decreta:

Le acque del fiume Caffaro, pel tratto dal ponte della Malga Blumone di sotto al ponte della strada ex-militare di Bruffione, scorrenti nel territorio del comune di Breno, vengono date in concessione di piscicoltura al Dopolavoro aziendale della Società elettrica ed elettrochimica « Caffaro » di Brescia rappresentata dal presidente in carica.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone anticipato di L. 150 (centocinquanta) per ciascun anno del primo triennio e L. 250 (duecentocinquanta) per ciascuno degli anni successivi sino alla scadenza dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Brescia è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(3652)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 agosto 1942-XX.

Riconoscimento, conferma e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1941-XX con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Antonino Li Calzi quale segretario federale di Enna;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1941-XX con il quale al fascista Bernardo Gusatti Bonsembiante veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni in dipendenza della carica di componente della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1941-XX con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, al fascista Armando Morini, per la qualità di segretario federale « comandato »;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1941-XIX con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Pietro Piva per la qualità di segretario federale di Trieste;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII con il quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, fra gli altri, al fascista Giannino Romualdi per la qualità di segretario federale di Arezzo;

Visti i propri decreti in data odierna con i quali si dichiara che i fascisti Bernardo Gusatti Bonsembiante ed Armando Morini vengono nominati Ispettori del P.N.F. — cessando, quest'ultimo, dalla carica di segretario federale « comandato » — nonchè che i fascisti Giannino Romualdi, Antonino Li Calzi e Pietro Piva cessano dalla carica di segretari federali di Arezzo, Enna e Trieste e vengono nominati, in loro vece, i fascisti Bruno Rao Torres, Mario Colamartino e Giovanni Spangaro;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Ai fascisti Bruno Rao Torres, Mario Colamartino e Giovanni Spangaro viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la qualità, rispettivamente, di segretario federale di Arezzo, Enna e Trieste e, come tali, componenti del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Al fascista Bernardo Gusatti Bonsembiante viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni anche per la carica di Ispettore del P.N.F. e, come tale, di componente del Consiglio nazionale del P.N.F.

Al fascista Armando Morini viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Ispettore del P.N.F., e, come tale, componente del Consiglio nazionale del P.N.F., cessando per la qualità di segretario federale « comandato ».

I fascisti Giannino Romualdi, Antonino Li Calzi e Pietro Piva decadono dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 28 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3672)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 settembre 1942-XX.

Decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Mario Mazzetti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1940-XIX con cui al fascista Mario Mazzetti veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni in dipendenza della carica di Ispettore del Partito Nazionale Fascista;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Mario Mazzetti decade dalla carica di Ispettore del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mario Mazzetti decade dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni cessando dalla carica di Ispettore del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 15 settembre 1942-XX

MUSSOLINI

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1942-XX.

Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di ampliamento della Stazione radiotelegrafica di Nettunia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1935-XIII, che approva la convenzione stipulata il 6 agosto 1935-XIII, fra il Ministero delle comunicazioni e la Italcable Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1935-XIII, che approva la convenzione stipulata il 6 agosto 1935-XIII, fra il Ministero delle comunicazioni e la Italo Radio Società italiana per i servizi radioelettrici;

Visto l'atto di fusione della Italcable con la Italo Radio stipulato il 27 dicembre 1941-XX, con rogito del notaio Castellini, registrato il 16 gennaio 1942-XX Ufficio atti pubblici di Roma, n. 15145, vol. 622, e che in seguito alla fusione suddetta la Italcable ha assunto a proprio vantaggio ed a proprio carico le ragioni e le azioni di qualsiasi natura della Italo Radio, ed ha altresì assunto la nuova denominazione « Italcable Servizi Coblagrafici, Radiotelegrafici e Radioelettrici Società per azioni »;

Vista la domanda con la quale la Società Italcable chiede che i lavori di ampliamento della Stazione radiotelegrafica di Nettunia vengano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;

Considerato che l'ampliamento della stazione r. t. suddetta risponde ad un fine di interesse nazionale;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, i lavori inerenti all'ampliamento della Stazione radiotelegrafica di Nettunia sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(3673)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della S. A. Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali, con sede a Torino.

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali, con sede a Torino, via Pier Carlo Boggio n. 20, posta sotto sequestro con decreto in data 13 febbraio 1942-XX;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Compagnia italiana Westinghouse dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. ing. Ernesto Ferrero presso la sede della Società in Torino, via Pier Carlo Boggio n. 20.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità inglese posteriormente al 31 agosto 1939-XVII e di nazionalità degli Stati Uniti d'America posteriormente al 17 giugno 1941, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Corriere della Sera » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Compagnia italiana Westinghouse, freni e segnali, sig ing. Ernesto Ferrero.

Roma, addì 7 settembre 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3627)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1942-XX.

Istituzione e funzionamento dei magazzini per la raccolta delle pelli ovine e caprine.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto l'art. 4 del proprio decreto 14 marzo 1942-XX, sulla disciplina della raccolta e distribuzione delle pelli ovine e caprine;

Decreta:

Art. 1.

I magazzini provinciali o interprovinciali per la raccolta delle pelli ovine e caprine istituiti, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, sin dalla data della nomina dei relativi esercenti approvata, su proposta della Confederazione fascista dei commercianti, con circolari n. 7164 e 8377 rispettivamente dell'8 agosto e dell'8 settembre 1942-XX comunicate ai Consigli provinciali delle Corporazioni, inizieranno la loro attività il 1° ottobre 1942-XX.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1942-XX i produttori o detentori di pelli ovine e caprine grezze di produzione nazionale nonchè gli esercenti i magazzini provinciali o interprovinciali per la raccolta delle pelli ovine e caprine e gli altri raccoglitori autorizzati alla raccolta delle pelli stesse, dovranno ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX ed attenersi a tutte le altre disposizioni che saranno agli stessi impartite, previa approvazione del Ministero delle corporazioni, dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3662)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1942-XX.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni e capitalizzazione « Praevidentia » con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima di assicurazione, riassicurazione e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma:

a) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale, pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito;

b) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale, pagabile immediatamente

alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito;

c) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente, pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito;

d) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente, pagabile immediatamente alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito.

Roma, addì 17 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3656)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1942-XX.
Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione, presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925-III, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe assicurazione sulla vita abbinate ai buoni del Tesoro novennali 4 %, emissione 15 settembre 1942;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste:

1) Tariffa mista ordinaria, a premio annuo, abbinata ai buoni del Tesoro novennali 4 %, emissione 15 settembre 1942, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in contanti ad un termine prestabilito, se a tale epoca l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza, e relative condizioni speciali di polizza;

2) Tariffa mista ordinaria, a premio annuo, abbinata ai buoni del Tesoro novennali 4%, emissione 15 settembre 1942, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile in titoli ad un termine prestabilito, se a tale epoca l'assicurato è in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza.

La tariffa di cui al n. 2) sarà applicata in base alle condizioni speciali approvate con decreto Ministeriale 24 febbraio 1940-XVIII, per le polizze abbinate ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1949.

Roma, addì 17 settembre 1942-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(3657)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 21 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per gli scambi e per le valute, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 807, concernente investimenti di capitale straniero in Italia.

(3663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 settembre 1942-XX - N. 169

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7955
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7955
Costarica (I)	3,370	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	85,20
Id. 3,50 % (1902)	84,05
Id. 3 % lordo	69,075
Id. 5 % (1935)	96,95
Redimib. 3,50 % (1934)	83,775
Id. 5 % (1936)	97,775
Id. 4,75 % (1924)	495,40
Obblig. Venezie 3,50 %	96,675
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,90
Id. 4 % (15-12-43)	99,35
Id. 5 % (1944)	99,35
Id. 5 % (1949)	98,375
Id. 5 % (15-2-50)	97,825
Id. 5 % (15-9-50)	97,80
Id. 5 % (15-4-51)	97,725

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	46824	87,50	Tarra Angiolina fu Giovanni, nubile, dom. a Biella (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Sella *Maria* fu Lorenzo, ved. di Tarra Giovanni, dom. a Biella (Novara).	Tarra Angiolina fu Giovanni, nubile, dom. a Biella (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Sella *Angela Maria* fu Lorenzo, ecc., come contro.
Id.	46825	87,50	Tarra Clotilde fu Giovanni, nubile, dom. a Biella (Novara), con usufrutto come sopra.	Tarra Clotilde fu Giovanni, nubile, ecc., come sopra.
Id.	46826	87,50	Tarra Arturo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Sella *Maria* fu Lorenzo, ved. di Tarra Giovanni, dom. a Biella (Novara), con usufrutto come sopra.	Tarra Arturo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Sella *Angela Maria* fu Lorenzo, ved. di Tarra Giovanni, dom. a Biella (Novara), con usufrutto, come sopra.
Id.	310509	350 —	Grasso *Giuseppina* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Briatico (Catanzaro).	Grasso *Maria Giuseppa* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	361963	24,50	Agostini Pietro fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Agnini Fanny, ved. di Agostini *Agostino*, dom. a Fivizzano (Massa).	Agostini Pietro fu *Domenico Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Agnini Fanny, ved. di Agostini *Domenico Agostino* dom. a Fivizzano (Massa).
Id.	350636	24,50	Agostini Pietro fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Agnini Fanny di Leone, ved. Agostini, dom. in Fivizzano (Massa).	Agostini Pietro fu *Domenico Agostino*, minore, ecc., come contro.
Id.	350637	24,50	Agostini Angelo, vulgo Agostino fu *Agostino*, minore, ecc., come sopra.	Agostini Angelo, vulgo Agostino fu *Domenico Agostino*, minore, ecc., come sopra.
Id.	361964	24,50	Agostini Angelo fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Agnini Fanny, ved. di Agostini *Agostino*, dom. in Fivizzano (Massa).	Agostini Angelo fu *Domenico Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Agnini Fanny, ved. di Agostini *Domenico Agostino*, dom. in Fivizzano (Massa).
Id.	169607	7640,50	Frank Giacomo Enrico fu *Giacomo*, minore, sotto la patria potestà della madre Billwiller *Anna*, ved. di Frank *Giacomo*, dom. a Barletta (Bari), con usufrutto a Billwiller *Anna* fu *Augusto*, ved. di Frank *Giacomo*.	Frank Giacomo Enrico fu *Giovanni Giacomo*, minore, sotto la patria potestà della madre Billwiller *Marianna*, ved. di Frank *Giovanni Giacomo*, dom. a Barletta (Bari), con usufrutto a Billwiller *Marianna* fu *Cristiano Augusto*, ved. di Frank *Giovanni Giacomo*.
Rend. 5 %	107338	3050 —	Frank Maria fu *Giacomo*, moglie di Augusto *Kukloff*, dom. a Bari, con usufrutto come sopra.	Frank Maria fu *Giovanni Giacomo*, moglie di Augusto *Kuckhof*, dom. a Bari, con usufrutto, come sopra.
Id.	102443	3045 —	Frank Olga fu *Giacomo*, moglie di Carlo Poppi fu Nicola, dom. a Barletta (Bari), con usufrutto a Billwiller *Anna* fu *Augusto*, ved. di Frank *Giacomo*, dom. a Napoli.	Frank Olga fu *Giovanni Giacomo*, moglie di Carlo Poppi fu Nicola, dom. a Barletta (Bari), con usufrutto a Billwiller *Marianna* fu *Cristiano Augusto*, ved. di Frank *Giovanni Giacomo*, dom. a Napoli.
Id.	101849	1000 —	De Litala Rosa di Francesco, moglie di Berner Federico, dom. a Palermo, con usufrutto a Scaccianoce *Teresa* fu Vincenzo, moglie di De Litala Francesco, dom. a Firenze.	Come contro, con usufrutto a Scaccianoce *Maria Teresa* fu Vincenzo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	421062	350 —	Librino Mariano fu Michele, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di Avellone Rosalia fu *Antonio*, ved. di Ricevuti Francesco.	Librino Mariano fu Michele, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di Avellone Rosalia fu *Antonino* ved. di Ricevuti Francesco.
Id.	421060	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	421061	35 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 5 %	7821	2640 —	Ruelle Pier Luigi di Ugo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Livorno.	Ruelle Pier Luigi di Ugo, dom. a Livorno.
P. R. 3,50 %	305197	24,50	*Lanzillotta* Giovanni fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Silvestri Maria di Giovanni, ved. *Lanzillotta*, dom. a Castellana (Bari).	*Lanzilotta* Giovanni fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Silvestri Maria di Giovanni, ved. *Lanzilotta*, dom. a Castellana (Bari).
Id.	305196	24,50	*Lanzillotta* Domenico fu Francesco, minore, ecc., come sopra.	*Lanzilotta* Domenico fu Francesco, minore, ecc., come sopra.
Id.	67471	59,50	Enna Giovanni-Maria, minore, sotto la tutela di Pintus Leonardo, dom. a S. Lussurgiu (Cagliari).	Enna Giovanni-Maria *fu Salvatore*, minore, ecc., come contro.
Id.	224315	59,50	*Peironi* Gio. Antonio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Sciolla *Letizia-Margherita* di Fiorenzo, ved. Peirone, dom. in Mondovì (Cuneo).	*Peirone* Gio Antonio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Sciolla *Margherita* di Fiorenzo, ecc., come contro.
Id.	331491	962,50	*Lipari* Francesca fu Saverio, minore emancipata, sotto la curatela del marito Massa Guido, dom. S. Donato Val di Comino (Caserta), con usufrutto a Coletti Maria fu Carlo, ved. di *Lipari* Saverio, dom. a S. Donato Val di Comino.	*Sipari* Francesca fu Saverio, ecc., come contro, con usufrutto a Coletti Maria fu Carlo, ved. di *Sipari* Saverio, dom. a San Donato Val di Comino.
Id.	338871	3906 —	Modica Nicolaci *Carmela* di Felice, moglie di Iudica Cesare, dom. a Palazzolo Acreide (Siracusa), con vincolo dotale.	Modica Nicolaci *Maria-Carmela* di Felice, ecc., come contro.
P. N. 5 %	13485	60 —	Gentilini Angela fu Giovanni, moglie di Bertorelli Andrea, dom. a Liveglia di Cornolo nel comune di Bedonia (Parma). L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta ad Archieri Angela fu Bartolomeo, ved. di Gentilini *Giovanni*, dom. a Cornolo di Bedonia (Parma).	Come contro, con usufrutto vitalizio ad Archieri Angela fu Bartolomeo, ved. di Gentilini *Domenico e di Gentilini Antonio*, dom. a Cornolo di Bedonia (Parma).
Id.	3652	120 —	Gentilini Ubaldo fu Giovanni, dom. a Cornolo di Bedonia (Parma), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto, come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	185016	350 —	Acquistapace *Luigia* fu Giovanni Battista, dom. a Milano.	Acquistapace *Maria Luigia*, ecc., come contro.
B. T. 1950 Serie IV	635	capitale 2000 —	Cacciafeste *Lucia* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Quintarelli Caterina fu Aurelio, dom. a Roma.	Cacciafeste *Luciana* fu Antonio, ecc., come contro.
Id. Serie VII	496	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie XV	156	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie XVI	172	5000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	180141	100 —	Sestili Roberto *fu Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà della madre Sestili Cesarina di Tito, dom. a Roma, con usufrutto a Sestili Luigia fu Agostino, maritata Silvioli, dom. a Roma.	Sestili Roberto, minore, sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3532)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.